

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Il presente intervento regolatorio introduce modifiche al D.P.R. n. 208/2001, collocandosi nell'ambito di un più ampio progetto di revisione dell'organizzazione e delle relative dotazioni organiche delle articolazioni periferiche dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, avviato dal Dipartimento della pubblica sicurezza già dall'inizio del 2017. Le attività di studio ed approfondimento finalizzate alla definizione del progetto, si sono svolte parallelamente alla progressiva concretizzazione della revisione dei ruoli della Polizia di Stato, realizzata - in attuazione della delega di cui all'art. 8, comma 1), lettera a) della legge 7 agosto 2015, n. 124 - dal decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, di recente integrato e modificato per effetto del decreto legislativo 5 ottobre 2018, n. 126.

Con riguardo a tali disposizioni, si evidenzia che l'art. 3, comma 4, lett. b) del citato decreto legislativo n. 95/2017, prevede che - con regolamento da adottare ai sensi dell'art. 17, comma 2 della legge 23 agosto 1988, n. 400 - le disposizioni del D.P.R. n. 208/2001 siano modificate, con particolare riferimento alla revisione delle funzioni degli appartenenti alla carriera dei funzionari della Polizia di Stato, disciplinate dall'art. 2 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, anche in attuazione dell'art. 18, comma 5 del decreto legislativo 7 agosto 2016, n. 177.

In proposito, è opportuno premettere che la revisione dei ruoli di cui al predetto decreto legislativo n. 95/2017 ha individuato una carriera unitaria dei funzionari di polizia con sviluppo dirigenziale, che supera di fatto la precedente suddivisione in ruoli (dei commissari e dei dirigenti) al proprio interno. Il cd. "riordino" ha, inoltre, sancito la natura dirigenziale della qualifica di vice questore aggiunto e della neo-istituita qualifica di vice questore, oltre che delle corrispondenti qualifiche dei funzionari tecnici e dei medici. In funzione di tale riassetto, con particolare riferimento alla carriera dei funzionari, i precitati decreti legislativi n. 95/2017 e n. 126/2018 hanno modificato la Tabella A, allegata al D.P.R. 24 aprile 1982, n. 335, nonché la Tabella A, allegata al D.P.R. 24 aprile 1982, n. 337 per i tecnici e la Tabella A, allegata al D.P.R. 24 aprile 1982, n. 338 per i medici.

L'intervento regolatorio dà, quindi, attuazione alle sopra elencate disposizioni, incidendo significativamente sulla struttura organizzativa delle questure e provvedendo, altresì, a ridisegnare l'articolazione delle funzioni di supporto tecnico-logistico a livello territoriale, con la contestuale soppressione dei Servizi Tecnico-Logistici e Patrimoniali, che rappresentano oggi un "livello intermedio" tra la Direzione Centrale dei Servizi Tecnico-Logistici e della Gestione Patrimoniale e gli uffici periferici preposti alle predette funzioni.

Nel complessivo contesto dell'intervento in esame si inserisce anche la sostituzione dell'art. 7, volta ad assicurare una più chiara definizione delle funzioni di coordinamento sanitario ed una loro più efficace strutturazione, attraverso la creazione di uffici di coordinamento sanitario, diretti da dirigenti superiori medici della Polizia di Stato, alle dirette dipendenze della Direzione Centrale di Sanità del Dipartimento della pubblica sicurezza. Viene, inoltre, prevista l'introduzione del nuovo art. 7-bis, dedicato ai Centri Sanitari Polifunzionali, oggi disciplinati dal D.M. 9 dicembre 1994, le cui previsioni appaiono in più punti superate.

Per completezza di informazione, va segnalato che l'art. 6, comma 1), lettera d) della l. n. 78/2000, nel rimettere ad un successivo regolamento di delegificazione, adottato ai sensi dell'art. 17, comma 2 della legge n. 400/88, la determinazione della struttura organizzativa delle articolazioni centrali e periferiche dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, di cui all'art. 31



della l. 1° aprile 1981, n. 121, ha individuato, tra gli altri, il criterio della *“flessibilità organizzativa, da conseguire anche con atti amministrativi”*.

In attuazione di tale criterio, il D.P.R. n. 208/2001 affida ad un decreto del Ministro dell'interno l'individuazione degli uffici di particolare rilievo e complessità e dei posti di funzione di livello dirigenziale e rimette ad un decreto del Capo della Polizia – Direttore Generale della pubblica sicurezza, ai sensi dell'art. 9, la costituzione, l'organizzazione, la definizione delle competenze e l'individuazione delle dotazioni di risorse umane e strumentali delle articolazioni periferiche dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.

L'organizzazione di massima delle questure, attualmente delineata dal menzionato art. 3 del D.P.R. n. 208/2001, risente, tuttavia, di significativi elementi di rigidità e richiede di essere adeguata anche in considerazione delle nuove e ridotte dotazioni organiche di cui alla predetta Tabella A, allegata al D.P.R. 24 aprile 1982, n. 335, come modificata per effetto dei già citati decreti legislativi n. 95/2017 e n. 126/2018, tenuto conto, in particolare, delle più ristrette aliquote previste per le qualifiche dirigenziali di primo dirigente e di vice questore/vice questore aggiunto e degli effetti prodotti dalla revisione dei ruoli.

Inoltre, le rilevazioni effettuate attraverso un apposito sistema di indicatori mirati, di cui meglio si dirà a breve, hanno evidenziato come le specifiche esigenze di contesto ed operative e funzionali dei singoli territori considerati abbiano subito significative modificazioni nel corso del tempo, alla luce delle quali si rende necessaria una complessiva rivisitazione dell'articolazione organizzativa e dei livelli di preposizione agli uffici.

In particolare, l'art. 3, comma 3 individua, allo stato, tre articolazioni interne delle questure (ufficio di gabinetto, divisione di polizia anticrimine e divisione di polizia amministrativa e sociale) cui sono in ogni caso preposti funzionari con qualifica di primo dirigente. Tale previsione, rimasta peraltro parzialmente inattuata per ciò che attiene agli uffici di gabinetto, non appare ormai adeguata ai carichi di lavoro ed ai livelli di criticità delle singole realtà territoriali, censite attraverso il sistema di indicatori specifici cui si è fatto riferimento e merita di essere riconsiderata anche alla luce della riduzione degli organici disposta dal d.lgs. n. 95/2017, attraverso la modifica della Tabella A, allegata al D.P.R. n. 335/82.

Ed infatti, come anticipato, atteso che la complessità dei fenomeni direttamente significativi sotto il profilo dell'ordine e della sicurezza pubblica impone un approccio multidimensionale, sono stati individuati indicatori idonei a consentire la rilevazione di elementi relativi sia al contesto sia a variabili specifiche delle attività di polizia, rilevanti al fine di descrivere compiutamente il quadro caratterizzante a livello provinciale. I criteri ed il sistema di indicatori oggettivi, già in parte sperimentati su altri tavoli nell'ambito delle attività di studio in materia di organizzazione e pianificazione curate dal Dipartimento della pubblica sicurezza, sono stati, poi, nel caso di specie, ulteriormente integrati e sottoposti anche ad esperti dell'ISTAT, allo scopo di verificare la cd. *“robustezza”* della metodologia di sintesi statistica adottata. Il predetto Istituto ha utilizzato, a tal uopo, il metodo *“Mazziotta-Pareto-Index”* (MPI), ormai noto ed accreditato anche a livello internazionale, che è stato preferito specie in considerazione della affidabilità e della semplicità di uso e di lettura.

La struttura delineata dal citato art. 3, inoltre, si è rivelata nel tempo scarsamente funzionale, atteso che l'ambito operativo di una serie di articolazioni, tra cui quelle preposte a compiti di polizia giudiziaria, prevenzione e controllo del territorio, è inserito all'interno delle predette divisioni e



dell'ufficio di gabinetto, come sarà meglio specificato in seguito, a proposito del comma 2, lettere a), b) e c).

Conformemente a quanto suggerito da consolidate acquisizioni teoriche in materia di organizzazioni complesse, attraverso il progetto di revisione dell'assetto ordinativo delle articolazioni periferiche dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, si è, invece, proceduto alla individuazione di una "linea" operativa primaria, cui è affidata la *mission* istituzionale, l'insieme delle attività principali della Polizia di Stato (rappresentate dal complesso delle funzioni concernenti la tutela delle libertà e dei diritti delle persone, dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica, le attività di prevenzione e repressione dei reati, la polizia amministrativa e di sicurezza, il soccorso pubblico in caso di calamità ed infortuni) e di una "linea" cd. laterale, cui sono riconnesse le fondamentali funzioni di supporto.

Le modifiche proposte, pertanto, delineano una struttura di carattere orizzontale, nella quale le articolazioni interne delle questure, di cui al citato art. 3, comma 2, acquisiscono piena autonomia sotto il profilo organizzativo ed operativo. Per garantire il necessario coordinamento delle attività di gestione delle risorse umane e strumentali e di supporto alla funzione, al dirigente assegnato per l'espletamento delle funzioni vicarie viene attribuita la sovrintendenza alle articolazioni competenti in materia.

In considerazione di quanto sopra, è stato predisposto il presente provvedimento, che consta di tre articoli ed interviene modificando il D.P.R. n. 208/2001 con la tecnica della novella.

L'art. 1, si compone di un comma unico articolato in più lettere, dalla a) alla h). La disposizione in esame modifica gli artt. 2, comma 1, lettera a) n. 2 e n. 3), lettera b), n. 3 e n. 5 e ne abroga il comma 2-bis; 3, commi 2, 3, 4, 5 e 7 e ne abroga il comma 6; sostituisce gli artt. 6 e 7; modifica l'art. 10, comma 5 del D.P.R. n. 208/2001. Introduce, altresì, il nuovo art. 3-bis, dedicato all' "*Ordinamento delle questure di sedi di particolare rilevanza*", scorporando dall'art. 3 la relativa disciplina e gli artt. 7-bis e 7-ter, che saranno oggetto di più approfondita disamina nel prosieguo della presente.

La lettera a), n. 1 e n. 2 modifica la denominazione dei commissariati di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), n. 2) e n. 3) al solo fine di garantirne il coordinamento con le nuove previsioni della Tabella A, allegata al D.P.R. n. 335/82. Ed infatti, a seguito dell'intervento operato dal decreto legislativo n. 95/2017, i commissariati di pubblica sicurezza sono stati ridenominati in "commissariati distaccati di pubblica sicurezza" ed i commissariati in "commissariati sezionali di pubblica sicurezza".

La lettera a), n. 3 introduce espressamente gli uffici di coordinamento sanitario ed i Centri Sanitari Polifunzionali nell'ambito delle strutture sanitarie elencate dall'art. 2, comma 1, lettera b), n. 3.

La lettera a), n. 4, per quanto concerne il comma 1, lettera b), n. 5 del medesimo articolo 2, invece, propone modifiche inerenti alla ridenominazione delle attuali "zone telecomunicazioni" in "centri per le tecnologie dell'informazione e della comunicazione", valutata come maggiormente aderente al tenore delle funzioni in concreto svolte, che già attualmente comprendono, data la rapida evoluzione del settore di riferimento, compiti in materia di reti di telecomunicazioni e di supporto informatico (*hardware* e *software*) per le esigenze della Polizia di Stato. La nuova denominazione include, quindi, sia l'informatica sia le telecomunicazioni, rafforzando il concetto di supporto logistico integrato tra le materie dell'ICT, "*Information and Communications Technology*", unione di TLC (Telecomunicazioni) e IT (*Information Technology*). Vi è, altresì, da considerare che tali



articolazioni, a seguito dell'importante e parallela rivisitazione dell'*asset* centrale, acquisiranno nuove competenze connesse soprattutto proprio all'ambito dell'IT.

Viene, inoltre, prevista l'istituzione dei nuovi "*centri infrastrutture*". In proposito, va, infatti, osservato che sulla base di quanto in concreto registrato dalla competente Direzione Centrale dei Servizi Tecnico-Logistici e della Gestione Patrimoniale, l'attività svolta dai Servizi Tecnico-Logistici e Patrimoniali - istituiti con D.M. 7 marzo 2011, a seguito della soppressione delle Direzioni Interregionali della Polizia di Stato disposta dall'art. 1, comma 430 della l. 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) - non si è rivelata idonea allo svolgimento delle importanti competenze strategiche nel settore logistico. Marginale, in particolare, è risultata l'azione di direzione unitaria dei predetti Servizi nei confronti delle Zone Telecomunicazioni, dei Centri di motorizzazione e dei Centri Raccolta V.E.CA. (ossia, Vestiario/Equipaggiamento/Casermaggio/Armamento), come anche quella sul processo di approvvigionamento a favore dei diversi organismi della Polizia di Stato.

Alla luce di ciò, in coerenza col quadro ordinamentale vigente ed in relazione ai processi operativi fondamentali già assicurati dall'asse territoriale intermedio (Zone Telecomunicazioni, Motorizzazioni e Centri Raccolta VECA), i Servizi Tecnico-Logistici e Patrimoniali saranno soppressi, tenuto conto delle attuali competenze e dell'esigenza di razionalizzazione della *line* operativa con la rinnovata Direzione Centrale, destinataria, a sua volta, di una riorganizzazione disposta nell'ambito dell'ulteriore progetto che coinvolge le strutture centrali. I Servizi della predetta Direzione saranno, infatti, specularmente distinti per materia: telecomunicazioni, informatica, motorizzazione, VECA, infrastrutture. La nuova architettura delle funzioni di supporto tecnico-logistico a livello territoriale, dunque, garantirà la necessaria armonizzazione delle articolazioni periferiche con il nuovo assetto configurato a livello centrale.

Attualmente, a livello interregionale, in mancanza di una struttura omologa a quella degli altri settori (Zone TLC, Centri Motorizzazione e Centri VECA), i Servizi Tecnico-Logistici e Patrimoniali assolvono anche le funzioni di supporto tecnico per l'accasermamento della Polizia di Stato, ossia per il settore relativo alle infrastrutture. Di conseguenza, la soppressione dei predetti Servizi richiede di completare il livello del supporto tecnico-logistico sul territorio con l'istituzione di uffici dedicati in via esclusiva al settore delle infrastrutture della Polizia di Stato, al pari degli altri settori dell'asse territoriale intermedio: i nuovi "*Centri Infrastrutture*", cui si è già fatto cenno. L'opzione condensata dalla nuova formulazione dell'art. 6 del D.P.R. n. 208/2001, peraltro, è da considerare a "basso impatto", poiché consiste nella rimodulazione e nel rafforzamento delle competenze già esercitate dagli organismi che residueranno a seguito della soppressione dei Servizi in questione.

La lettera a), n. 5 abroga il comma 2-*bis*, in considerazione della riorganizzazione delle funzioni di supporto tecnico-logistico svolte sul territorio dalle articolazioni dipendenti dalla Direzione Centrale dei Servizi Tecnico-Logistici e della Gestione Patrimoniale, di cui si dirà più diffusamente a proposito della successiva lettera d).

La lettera b), n. 1 sostituisce il comma 2 dell'art. 3, prevedendo un'elencazione nominativa delle articolazioni interne delle questure, dalla lettera a) alla lettera i), che mira a realizzare una struttura più agile e funzionale, garantendo a ciascun ufficio, nel rispetto della *mission* istituzionale affidatagli, piena autonomia sotto il profilo operativo e funzionale. Ed infatti, l'Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico viene reso indipendente rispetto all'ufficio di gabinetto, attesa la specifica vocazione operativa e le funzioni ad esso attribuite. La Squadra Mobile e la DIGOS



vengono estrapolate dall'ambito della divisione anticrimine, giacché entrambe costituiscono "servizi di polizia giudiziaria" ai sensi dell'art. 56 c.p.p. e dell'art. 12 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, rispetto ai quali - come evidenziato dall'esperienza maturata nel corso degli anni - appare inopportuna la dipendenza da una diversa articolazione interna, anche alla luce degli specifici obblighi che si correlano alla stretta osservanza del segreto investigativo. L'archivio, attualmente inserito nell'ambito della divisione polizia anticrimine - della quale, con tale scelta organizzativa, si mira ad alleggerire le competenze burocratiche a vantaggio delle specifiche attività che essa svolge nel settore delle misure di prevenzione e dell'analisi dei fenomeni criminosi a livello territoriale - viene, poi, ricondotto nell'ambito degli uffici di cui alla lettera h). L'ufficio immigrazione, a sua volta, viene reso autonomo rispetto alla "divisione di polizia amministrativa e sociale", trattandosi di articolazioni caratterizzate da profonde differenze sul piano dell'organizzazione, delle attività e delle funzioni di rispettiva competenza. Si tratta, del resto, di uffici che hanno già allo stato una direzione tra loro distinta e che, quindi, sono di fatto autonome, svolgendo, peraltro, funzioni diverse e non assimilabili. La struttura organizzativa delle questure viene, quindi, ridelineata al fine di consentire che - attraverso la successiva individuazione dei posti di funzione dirigenziali con Decreto del Ministro dell'Interno - i livelli di preposizione alle articolazioni esistenti possano essere ridefiniti coerentemente con le previsioni introdotte dai decreti legislativi n. 95/2017 e n. 126/2018, che hanno sostituito, come si è già osservato, la Tabella A, allegata al D.P.R. n. 335/82 ed analiticamente definito le funzioni di competenza di ciascuna qualifica dirigenziale, in essa previste. L'intervento regolatorio non determina, dunque, l'istituzione di nuovi uffici di livello dirigenziale, ma, al contrario, garantisce quei margini di flessibilità organizzativa necessari a consentire l'adeguamento dei livelli di preposizione alle singole articolazioni interne delle questure alle nuove e ridotte dotazioni organiche, individuate dalla predetta Tabella A, per le qualifiche di primo dirigente (dalle attuali 709 unità a 628, a decorrere dal 1° gennaio 2027) e di vice questore/vice questore aggiunto (dalle attuali 1595 unità a 1295, a decorrere dal 1° gennaio 2027). D'altra parte, va considerato che le scelte organizzative a suo tempo cristallizzate dalla formulazione dell'art. 3, comma 2 del D.P.R. n. 208/2001 si inserivano in un contesto in cui il successivo comma 3 prevedeva - come si è anticipato - che all'ufficio di gabinetto, alla divisione anticrimine ed alla divisione polizia amministrativa e sociale fosse in ogni caso preposto un primo dirigente (sulla base di un modello risalente al R.D. 20 agosto 1909, n. 666, che individuava tre divisioni: Gabinetto, Polizia Giudiziaria, Polizia Amministrativa). In futuro, invece, come già sinteticamente osservato in premessa, alle predette articolazioni - per le quali, in considerazione della particolare natura, del rilievo e della complessità delle funzioni alle medesime attribuite, sarà comunque mantenuto un livello di preposizione dirigenziale in tutte le questure - potranno essere assegnati anche funzionari di una delle due nuove qualifiche dirigenziali (vice questore o vice questore aggiunto), nate a seguito dell'entrata in vigore della revisione dei ruoli della Polizia di Stato, di cui al menzionato decreto legislativo n. 95/2017.

Coerentemente con il nuovo livello di preposizione dirigenziale differenziato, le due divisioni di cui all'art. 3, comma 2 vengono ridenominate in "uffici". In tal modo, peraltro, al fine di garantire maggiore uniformità anche sotto il profilo strettamente nominalistico, il termine "divisione" sarà in futuro utilizzato solo per individuare, a livello centrale, articolazioni interne alle quali, nell'ambito del Dipartimento della pubblica sicurezza, è preposto un primo dirigente della Polizia di Stato. Infine, la divisione (in futuro, come si è detto, "ufficio") polizia amministrativa e sociale viene ridenominata in "polizia amministrativa e di sicurezza", in considerazione dell'esigenza di



distinguere il "segmento" deputato a garantire l'osservanza dei limiti e dei divieti imposti a determinate attività per la prevenzione di turbamenti dell'ordine e della sicurezza pubblica da quello dedicato alla "polizia amministrativa", preposto alla tutela di altri interessi pubblici, espungendo il riferimento alle funzioni di "polizia sociale", nel tempo progressivamente dismesse ed acquisite da altre articolazioni ed enti.

In conclusione, il progetto di riorganizzazione e la mappatura delle criticità dei singoli contesti territoriali, effettuata attraverso il sistema di indicatori cui si è fatto riferimento, si prefigge l'obiettivo di calibrare il livello di preposizione e gli eventuali ulteriori incarichi dirigenziali per ciascun ufficio sulla base del riferimento oggettivo alle effettive esigenze ed ai carichi di lavoro rilevati. Il metodo seguito consentirà, dunque, di valorizzare le nuove figure dirigenziali individuate dal cd. "riordino" delle carriere e di rideterminare in ribasso i posti di funzione riservati alla qualifica di primo dirigente, nel rigoroso rispetto delle nuove e ridotte dotazioni organiche di cui alla citata Tabella A, allegata al D.P.R. n. 335/82.

La lettera b), n. 2 sostituisce il comma 3 dell'art. 3. La nuova disposizione, nel confermare che alle questure sono preposti con funzioni di questore dirigenti superiori della Polizia di Stato e, con funzioni di vicario, primi dirigenti della Polizia di Stato, individua, però - come già anticipato - un livello di preposizione in ogni caso dirigenziale, benché modulabile sulla base delle effettive esigenze operative e funzionali dei singoli contesti individuate attraverso il citato sistema di indicatori, per l'ufficio di gabinetto, l'ufficio polizia anticrimine e l'ufficio polizia amministrativa e di sicurezza, coerentemente con la nuova struttura organizzativa delineata dal comma 2. Viene, in tal modo, superata la scelta precedente, che, come si è visto, prevedeva un sistema rigido, con tre articolazioni interne cui doveva in ogni caso essere preposto un primo dirigente della Polizia di Stato. Tuttavia, in considerazione della particolare natura delle funzioni svolte, diretta espressione delle prerogative e delle attribuzioni dell'Autorità provinciale cd. tecnica di Pubblica Sicurezza, per le tre articolazioni in esame viene, come si è detto, comunque previsto un livello di preposizione dirigenziale differenziabile, da determinare con decreto del Ministro dell'interno (ai sensi del successivo comma 5 e dunque, come precisato dalla disposizione in argomento, nei limiti delle dotazioni organiche previste per le qualifiche di vice questore aggiunto, vice questore e primo dirigente).

La lettera b), n. 3 sostituisce il comma 4 dell'art. 3 ed introduce alcune attribuzioni proprie del dirigente assegnato per l'espletamento delle funzioni vicarie, che si aggiungono alle funzioni al medesimo già riconosciute in virtù di specifiche disposizioni normative o comunque delegabili da parte del questore. L'obiettivo perseguito è quello di valorizzare ulteriormente il ruolo svolto dal vicario del questore, cui viene riservata un'area di competenze particolarmente significativa per assicurare il regolare e produttivo funzionamento della struttura nel suo complesso, con particolare riferimento alle attività di supporto alla funzione, inclusi, come si è incidentalmente osservato, gli aspetti che si correlano al monitoraggio delle attività finalizzate alla tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro. Attraverso tale previsione, peraltro, viene definita anche sul piano delle funzioni la scelta organizzativa cui si è già fatto cenno, con la quale sono state configurate due "linee" distinte, una operativa - in linea gerarchica direttamente riferita al questore, attraverso la già descritta struttura di tipo "orizzontale" - ed una dedicata alla gestione delle risorse umane e strumentali e delle attività di supporto, rispetto alla quale la previsione in commento mira ad assicurare il necessario coordinamento e l'unitarietà della funzione.



Inoltre, al dirigente assegnato per l'espletamento delle funzioni vicarie sono demandate le attività di verifica sull'efficienza e sull'efficacia dei servizi svolti da ciascuna delle singole articolazioni interne della questura.

La lettera b), n. 4 sostituisce il comma 5, introducendo una disposizione attraverso la quale si precisa che con Decreto del Ministro dell'interno si provvederà sia a stabilire la qualifica, in ogni caso, dirigenziale da proporre ai tre uffici di cui al precedente art. 3, comma 3, lettera b) (ossia, ufficio di gabinetto, ufficio polizia anticrimine ed ufficio polizia amministrativa e di sicurezza) sia ad individuare i posti di funzione dirigenziali nell'ambito degli uffici in cui si articolano le questure, in considerazione delle esigenze operative e funzionali e delle criticità dei contesti territoriali di riferimento. Nel complesso, dunque, come si è detto, le modifiche apportate dal presente intervento regolatorio definiscono una struttura organizzativa tale da garantire la necessaria flessibilità rispetto alle caratteristiche ed ai carichi di lavoro dei singoli territori. Inoltre, viene configurato un modello compatibile con la necessità di individuare, attraverso un successivo decreto del Ministro dell'interno, i nuovi posti di funzione per le qualifiche dirigenziali di vice questore aggiunto e di vice questore (come previsto dall'art. 2 del decreto legislativo n. 334/2000) e di ridurre, altresì, i posti di funzione da primo dirigente, coerentemente con le caratteristiche operative e funzionali dei territori, nel rispetto delle dotazioni organiche previste dalla citata Tabella A, allegata al D.P.R. n. 335/82.

La lettera b), n. 5 abroga l'attuale comma 6, giacché alle questure di sedi di particolare rilevanza viene dedicato l'autonomo art. 3-*bis*.

La successiva lettera b), n. 6 si limita a prevedere modifiche di carattere meramente lessicale al testo del comma 7, necessarie in considerazione dell'introduzione del nuovo comma 5 e del successivo art. 3-*bis*, con il quale, per esigenze di ordine sistematico e tenuto conto delle modifiche apportate dal decreto legislativo n. 95/2017 al decreto legislativo n. 334/2000, è stata resa autonoma e parzialmente rivista la disciplina delle questure di sedi di particolare rilevanza, fino ad oggi contenuta dallo stesso art. 3. Inoltre, si è provveduto ad integrare il testo della disposizione in esame, alla luce della ridenominazione dei commissariati di pubblica sicurezza in "commissariati distaccati di pubblica sicurezza" e dei commissariati in "commissariati sezionali di pubblica sicurezza", recata dalla nuova Tabella A, allegata al D.P.R. n. 335/82, come modificata dal d.lgs. n. 95/2017.

La lettera c) introduce, come già anticipato, l'art. 3-*bis*, dedicato all'"*Ordinamento delle questure di sedi di particolare rilevanza*". In particolare, il comma 1 della nuova disposizione prevede che le questure delle quattordici città metropolitane di cui all'unità Tabella A, e le ulteriori otto questure dei capoluoghi di provincia o di regione di cui alla Tabella B, individuate in considerazione delle specifiche criticità dei contesti, sono questure di sedi di particolare rilevanza. Per la Tabella A, si specifica che le città in essa indicate sono le dieci città metropolitane di cui all'articolo 1, comma 5, primo periodo, della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Bari, Napoli, Reggio Calabria); Roma capitale, di cui all'articolo 1, comma 101, della medesima legge nonché le ulteriori quattro città metropolitane, istituite ai sensi del secondo periodo, del comma 5, del citato articolo 1, rispettivamente, dalla regione Sardegna con legge regionale 4 febbraio 2016, n. 2 (Cagliari) e dalla regione Sicilia, con legge 4 agosto 2015, n. 15 (Messina, Catania e Palermo).



Ai sensi del comma 2, la sola Tabella B potrà essere modificata con decreto del Ministro dell'interno, a fronte di eventuali future evoluzioni del quadro esigenziale, per ciò che attiene alle priorità rilevanti in materia di ordine e di sicurezza pubblica.

La formulazione proposta tiene, dunque, conto del nuovo impianto delineato - per effetto delle modifiche apportate dal decreto legislativo n. 95/2017 - dall'art. 2 del decreto legislativo n. 334/2000, con particolare riferimento alle previsioni di cui al comma 3, lett. a) e della necessità di garantire margini di flessibilità nell'eventuale futura rivisitazione del novero delle questure di particolare rilevanza, in chiave evolutiva, sulla base di possibili variazioni delle esigenze operative e funzionali individuate attraverso gli indicatori cui si è in precedenza fatto riferimento.

Il comma 3 stabilisce che a tali questure sono preposti dirigenti generali di pubblica sicurezza con funzioni di questore, nell'ambito della relativa dotazione organica di 32 unità, individuata dalla Tabella A, allegata al D.P.R. n. 335/1982. In proposito, è opportuno sottolineare che la consistenza numerica della qualifica di dirigente generale è stata di recente incrementata di cinque unità (passando dalle precedenti 27 alle attuali 32) per effetto delle previsioni del decreto legislativo n. 126/2018, che - come si ricava dalla "*Relazione illustrativa*" di accompagnamento allo stesso - nel richiamare il recupero del contingente di cinque posizioni da dirigente generale di pubblica sicurezza in posizione di "fuori ruolo" (di cui all'art. 3-bis, comma 2 del decreto legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410), fa espresso riferimento proprio all'opportunità di disporre di ulteriori figure apicali da preporre alle questure di sedi di particolare rilevanza, maggiormente coinvolte nelle attività di contrasto alla delinquenza mafiosa ed al terrorismo internazionale. L'operazione descritta ha, evidentemente, agevolato l'ampliamento del numero delle questure di sedi di particolare rilevanza, resosi necessario in considerazione del mutato quadro evolutivo delle esigenze di ordine e sicurezza pubblica, maturato nel corso degli anni. Il numero delle questure in questione viene, quindi, innalzato dalle attuali venti (su tale aspetto, si rimanda alla relazione tecnica) ad un totale di ventidue, attingendo, **nella misura delle due unità, alle 5 nuove posizioni dirigenziali generali previste dal citato decreto legislativo n. 126/2018.**

Il comma 4, infine, stabilisce le modalità per la determinazione dell'ordinamento differenziato che si applica alle questure delle sedi di particolare rilevanza, rinviando ad un decreto del Ministro dell'interno l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale, nell'ambito della dotazione organica di ciascuna qualifica, fermo restando in ogni caso il livello di preposizione dirigenziale ai tre uffici di cui all'art. 3, comma 3, lettera b). Si prevede espressamente, come in passato, la possibilità che la direzione degli uffici amministrativo-contabili sia affidata a dirigenti di seconda fascia dell'Area I dell'Amministrazione civile dell'interno. A un decreto del Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, da emanare ai sensi dell'art. 9 del medesimo D.P.R. n. 208/2001, è affidata la disciplina degli aspetti organizzativi e la dotazione delle risorse umane e strumentali.

La lettera d) sostituisce l'art. 6, in considerazione della prevista riorganizzazione delle funzioni di supporto tecnico-logistico a livello territoriale. In particolare, come in precedenza accennato, è prevista la soppressione degli attuali Servizi Tecnico-Logistici e Patrimoniali, le cui residue competenze sono destinate ad essere attratte da parte dei nuovi Centri Infrastrutture. A livello progettuale, infatti, si prevede l'istituzione delle articolazioni da ultimo citate nelle città di Roma, Napoli, Milano, Firenze, Padova, Torino e Catania, con quattro sezioni distaccate nelle città di Cagliari (dipendente da Roma), Bari (dipendente da Napoli), Bologna (dipendente da Milano) e Catanzaro (dipendente da Catania). Parallelamente, inoltre, in considerazione di più ampie esigenze



di razionalizzazione sotto il profilo organizzativo, si prevede, poi, la chiusura dei Centri logistici di raccolta materiali e mezzi di Bologna (con accorpamento a Senigallia), Palermo (con accorpamento a Reggio Calabria) ed Alessandria (con accorpamento a Milano), oltre che, per quanto concerne i Centri motorizzazione, delle Sezioni distaccate dell'Autocentro di Padova (Trieste e Bolzano).

Il nuovo assetto organizzativo, peraltro, nel garantire simmetrica corrispondenza tra le articolazioni periferiche ed i Servizi istituiti nell'ambito della Direzione Centrale dei Servizi Tecnico-Logistici e della Gestione Patrimoniale, appare destinato a produrre una serie di positive ricadute sul sistema nel suo complesso: eliminazione delle ridondanze procedurali, riducendo i livelli di interferenza nel processo logistico; univocità ed immediatezza dei flussi informativi ascendenti e discendenti, assicurando maggiore rapidità dei flussi fisici riguardanti i beni mobili ed i relativi servizi di supporto; chiara individuazione dei responsabili di processo; miglioramento delle attività gestionali, a vantaggio della possibilità di analisi specifica dei costi per materia e per singoli processi.

All'attuazione del progetto di riorganizzazione di questo settore, che riveste importanza strategica per il buon funzionamento degli uffici a livello territoriale, farà da corollario la rivisitazione dei posti di funzione dirigenziali, nel rispetto delle dotazioni organiche previste, anche in considerazione delle citate nuove qualifiche individuate dal cd. riordino delle carriere.

La lettera e) sostituisce l'art. 7, con l'obiettivo di definire correttamente le funzioni di coordinamento sanitario e la titolarità delle medesime. Tali funzioni, infatti, benché ricondotte dall'articolo in esame ai Centri Sanitari Polifunzionali, sono invece assicurate, sul territorio, da dirigenti superiori medici alle dirette dipendenze della Direzione Centrale di Sanità. Le competenze attribuite ai predetti Centri Sanitari Polifunzionali - tra cui, del resto, non figura il coordinamento sanitario - sono, invece, attualmente disciplinate da fonte diversa e, in particolare, dall'art. 2, commi 8 e 9 del D.M. 9 dicembre 1994. Il progetto mira, inoltre, a realizzare una più articolata struttura organizzativa con competenza interregionale per il soddisfacimento delle funzioni di coordinamento sanitario, oggi svolte a livello territoriale da un solo dirigente superiore medico (cui nelle sedi di Torino, Catania e Napoli si aggiunge anche un primo dirigente medico), attraverso la creazione di uffici di coordinamento sanitario - nelle sedi e con la competenza territoriale precisate dalla Tabella C - la cui sistemazione logistica sarà assicurata dagli uffici sanitari provinciali, in luogo dei Servizi Tecnico Logistici e Patrimoniali, avviati - come si è detto - alla soppressione. Tale opzione organizzativa, peraltro, consentirà di recuperare i primi dirigenti medici che affiancano i coordinatori sanitari nelle tre sedi da ultimo indicate e permetterà, altresì, di disporre che la sostituzione dei coordinatori medesimi, in caso di assenza, sia effettuata dai primi dirigenti medici preposti agli uffici sanitari provinciali nei sette capoluoghi in cui hanno sede gli uffici di coordinamento sanitario.

La lettera f) introduce l'art. 7-bis, dedicato ai Centri Sanitari Polifunzionali, che svolgono, in sintesi, funzioni di accertamento clinico-strumentale e specialistico, volte all'accertamento dell'idoneità al servizio, oltre che di analisi strumentale per la valutazione della salubrità dei luoghi di lavoro ed attività diagnostica specialistica finalizzata alla promozione della salute del personale e di utenti esterni in convenzione. Tali articolazioni, oggi esistenti nelle tre sedi di Milano, Napoli e Palermo, sono dirette da primi dirigenti medici e dipendono dal Servizio Centrale Operativo di Sanità, incardinato all'interno della competente Direzione Centrale di Sanità. La relativa disciplina, in parte obsoleta, è recata, come si è detto, dal D.M. 9 dicembre 1994 che, tuttavia, pur trattandosi a tutti gli effetti di articolazioni periferiche, le inserisce all'interno del "Capo II", relativo all'organizzazione della Direzione Centrale di Sanità, piuttosto che nell'ambito del "Capo III",



relativo agli uffici sanitari periferici. La riorganizzazione ne prevede, invece, *tout court* la dipendenza dagli uffici di coordinamento sanitario competenti per territorio, giacché rientranti nelle competenze di gestione e pianificazione delle risorse umane e strumentali di questi ultimi.

La lettera g) inserisce l'art. 7-ter, attraverso il quale, con specifico riferimento agli uffici destinati a svolgere funzioni di supporto tecnico-logistico sul territorio, agli uffici di coordinamento sanitario ed ai Centri Sanitari Polifunzionali, si rinvia alle previsioni di cui agli artt. 8 e 9 del D.P.R., che dispongono l'adozione, rispettivamente, di un Decreto del Ministro dell'Interno per l'individuazione dei posti di funzione dirigenziali e di un decreto del Capo della Polizia - Direttore Generale della pubblica sicurezza per quanto, invece, attiene alla costituzione, all'ordinamento ed alla complessiva organizzazione delle strutture.

La lettera h), infine, interviene sull'art. 10, comma 5 al solo fine di assicurare il coordinamento di tale disposizione con il nuovo art. 3-bis (nel quale è confluita la disciplina sino ad oggi recata dall'art. 3, comma 5) e con le nuove dotazioni organiche della qualifica di dirigente generale di pubblica sicurezza, di cui alla Tabella A, allegata al D.P.R. n. 335/82, come modificata dai d.lgs. n. 95/2017 e 126/2018.

L'art. 2 reca la clausola di neutralità finanziaria.

L'art. 3 contiene le disposizioni transitorie e finali. In particolare, al fine di garantire continuità nella copertura normativa, si prevede che la struttura organizzativa delle articolazioni periferiche resti disciplinata dalle disposizioni del D.P.R. n. 208/2001 nel testo previgente alla data di entrata in vigore del presente decreto, nelle more dell'adozione dei decreti attuativi a firma del Ministro dell'interno e del Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza (ciascuno nell'ambito di rispettiva competenza) di cui all'art. 3, comma 5 e comma 7, all'art. 3-bis, comma 4, ed all'art. 7-ter. Inoltre, si è provveduto a specificare l'intervenuta sostituzione della Tabella A, menzionata dall'abrogato art. 2, comma 2-bis, con le nuove Tabelle A, B e C.

Ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettere c) e h), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 settembre 2017, n. 169, è stata, inoltre, formalizzata la dichiarazione della sussistenza di cause di esclusione dall'AIR. E' stato infatti considerato che il provvedimento, riscrivendo l'intero assetto organizzativo delle questure incida direttamente su interessi fondamentali in materia di sicurezza interna dello Stato, ai sensi della lettera c) del comma 1, del citato articolo 6. La natura organizzativa del provvedimento ha fatto ritenere, inoltre, che esso possa essere ricondotto all'ulteriore ipotesi di esclusione di cui alla lettera h), del comma 1, della medesima disposizione.



Relazione tecnica

La presente nota tecnica è volta a valutare gli effetti finanziari dello schema di regolamento di cui in epigrafe, col fine di verificare il rispetto della clausola, contenuta nel testo, che impone di realizzare le misure organizzative in esso contemplate ad invarianza di spesa.

L'intervento regolatorio in esame concerne la struttura organizzativa delle questure e ridefinisce il complessivo assetto delle funzioni di supporto tecnico-logistico a livello periferico. Nel contesto delle modifiche apportate al D.P.R. n. 208/2001 si inserisce, altresì, la riorganizzazione delle attività di coordinamento sanitario e dei Centri Sanitari Polifunzionali, come si vedrà meglio nel prosieguo della presente relazione.

Si tratta del principale segmento di un più ampio progetto di revisione dell'organizzazione e delle relative dotazioni organiche delle articolazioni periferiche dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, avviato dal Dipartimento della pubblica sicurezza all'inizio del 2017. Da un lato, infatti, la ridefinizione dell'assetto organizzativo attuale appare necessaria in considerazione della recente revisione dei ruoli della Polizia di Stato, attuata dal decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, integrato e modificato per effetto del decreto legislativo 5 ottobre 2018, n. 126 e delle nuove e ridotte dotazioni organiche previste dalla Tabella A, allegata al D.P.R. 24 aprile 1982, n. 335. Dall'altro, poi, la revisione delle articolazioni periferiche è motivata dalle profonde evoluzioni che le caratteristiche legate al contesto demografico e socio-economico dei singoli territori, nonché le esigenze di carattere operativo e funzionale, riferite agli specifici settori dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica, hanno subito nel corso del tempo.

Il presente provvedimento, pertanto, individua una serie di modifiche dell'assetto ordinativo delle questure finalizzate a realizzare una più netta separazione tra il polo operativo - strutturato in una serie di articolazioni in posizione tra loro orizzontale, alle quali sono affidati i compiti in cui si concretizza la *mission* primaria della Polizia di Stato - ed il settore deputato alle attività di supporto.

Il sistema configurato mira a superare gli elementi di rigidità dell'attuale organizzazione, che prevede tre articolazioni cui è in ogni caso assegnato un primo dirigente della Polizia di Stato (ufficio di gabinetto, divisione anticrimine, divisione polizia amministrativa e sociale, la quale ultima sarà ridenominata in "*polizia amministrativa e di sicurezza*"), attraverso livelli di preposizione dirigenziale variabili (da vice questore aggiunto a primo dirigente) in base ai carichi di lavoro ed alle criticità operative e di contesto.

Tali elementi sono stati oggetto di una mirata fase di rilevamento mediante un apposito sistema di indicatori, sottoposto anche all'ISTAT, che attraverso un cd. test "di robustezza", ne ha verificato la coerenza sotto il profilo metodologico e l'attendibilità con riferimento alla metodologia di sintesi statistica adottata.

Con particolare riferimento alle qualifiche dirigenziali della carriera dei funzionari di polizia, il progetto di riorganizzazione sarà comunque attuato tenendo conto delle nuove dotazioni organiche previste, la cui riduzione progressiva, per le qualifiche di primo dirigente e di vice questore/vice questore aggiunto, dovrà realizzarsi entro il 1° gennaio 2027, come specificato dalla citata Tabella A, allegata al D.P.R. n. 335/82.

Tali dotazioni sono state compendiate, per pronta consultazione, nella seguente tabella.

"Tabella 1"

(Nuove dotazioni organiche delle qualifiche dirigenziali della carriera dei funzionari di polizia, di cui alla Tabella A, allegata al D.P.R. n. 335/82)



Qualifica	Dotazione organica	Dotazione organica al 1°1.2027
Dirigente generale	27	32
Dirigente superiore	195	195
Primo dirigente	709	628
Vice questore/Vice questore aggiunto	1.595	1.295

La revisione dell'assetto ordinativo delle articolazioni periferiche dell'Amministrazione della pubblica sicurezza delineata dal presente intervento regolatorio, dunque, cui si accompagna, come meglio si dirà più avanti, l'individuazione del citato sistema di indicatori, finalizzati a consentire un'oggettiva mappatura delle esigenze operative e di contesto dei territori, costituisce un indispensabile corollario del progetto di riordino, tanto che lo stesso legislatore, attraverso l'art. 3, comma 4 del decreto legislativo n. 95/2017, ha previsto l'adozione delle opportune modifiche alle disposizioni del D.P.R. n. 208/2001, con specifico riferimento alla revisione delle funzioni di cui all'art. 2 del decreto legislativo n. 334/2000.

La complessiva individuazione dei posti di funzione delle due nuove qualifiche dirigenziali di vice questore e di vice questore aggiunto e la rideterminazione in ribasso dei posti di funzione riservati alla qualifica di primo dirigente, terrà, quindi, conto – come sottolineato anche dalle pertinenti disposizioni del nuovo articolato – della complessiva dotazione delle qualifiche medesime, assicurando, sia a livello centrale sia a livello periferico il rispetto dei limiti numerici da realizzarsi entro il 1°1.2027.

Nel contesto dell'intervento regolatorio, inoltre, viene operata la modifica delle previsioni di cui all'art. 3, comma 5 del D.P.R. n. 208/2001, dedicate alle questure di sedi di particolare rilevanza, alle quali si è ritenuto preferibile, per esigenze di carattere sistematico, dedicare il nuovo ed autonomo articolo 3-bis.

Ciò premesso con riferimento alle finalità perseguite, è stato predisposto il presente provvedimento, che consta di tre articoli.

L'art. 1, che si compone di un comma unico articolato in lettere, dalla a) alla h), modifica gli artt. 2, comma 1, lettera a) n. 2 e n. 3), lettera b), n. 3 e n. 5 e ne abroga il comma 2-bis; 3, commi 2, 3, 4, 5 e 7 e ne abroga il comma 6; introduce l'art. 3-bis (*"Ordinamento delle questure di sedi di particolare rilevanza"*); sostituisce l'art. 6, modificandone la formulazione in termini speculari alle variazioni da attuare sul piano organizzativo rispetto alle funzioni di supporto tecnico-logistico sul territorio; sostituisce il testo dell'art. 7, al fine di disciplinare compiutamente le funzioni di coordinamento sanitario, svolte a livello territoriale da dirigenti superiori medici della Polizia di Stato, alle dipendenze della Direzione Centrale di Sanità; introduce l'art. 7-bis, dedicato ai Centri Sanitari Polifunzionali ed inoltre l'art. 7-ter. Riformula, infine, l'art. 10, comma 5, per garantire il necessario coordinamento di tale disposizione con il nuovo art. 3-bis e con le nuove dotazioni organiche della qualifica di dirigente generale di pubblica sicurezza, di cui alla Tabella A, allegata al D.P.R. n. 335/82, come modificata dai d.lgs. n. 95/2017 e 126/2018.

La lettera a), n. 1 e n. 2 modifica l'art. 2, comma 1, lettera a), n. 2) e n. 3), disponendo la ridenominazione dei commissariati di pubblica sicurezza in "commissariati distaccati di pubblica sicurezza" e quella dei commissariati in "commissariati sezionali di pubblica sicurezza", conformemente a quanto oggi previsto dalla Tabella "A", allegata al D.P.R. n. 335/82.

La lettera a), n. 3 introduce espressamente gli uffici di coordinamento sanitario ed i Centri Sanitari Polifunzionali, già oggi esistenti sul territorio, tra le strutture sanitarie di cui all'art. 2, comma 1, lettera b), n. 3.



La lettera a), n. 4 modifica la lettera b), n. 5 del medesimo art. 2, comma 1, prevedendo una diversa denominazione delle zone telecomunicazioni (definite “centri per le tecnologie dell’informazione e della comunicazione”) ed introducendo i nuovi “centri infrastrutture”.

La lettera a), n. 5 abroga il comma 2-bis, in considerazione del diverso assetto delle funzioni di supporto tecnico-logistico sul territorio, di cui al nuovo art. 6).

La lettera b), n. 1 sostituisce il comma 2 dell’art. 3. Come già anticipato, la nuova disposizione configura un’organizzazione di tipo orizzontale, recando un’elencazione nominativa delle articolazioni interne delle questure che realizza la piena autonomia operativa e funzionale di quelle che oggi operano nell’ambito di altre. Quindi, per effetto della modifica, l’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico viene estrapolato dall’ufficio di gabinetto, la Squadra Mobile e la DIGOS dalla divisione anticrimine e l’ufficio immigrazione dalla divisione polizia amministrativa e di sicurezza. Le due divisioni vengono, conseguentemente, ridenominate in “ufficio”, atteso che alle medesime non sarà più in ogni caso preposto un funzionario con qualifica di primo dirigente della Polizia di Stato, come meglio si dirà a breve.

La lettera b), n. 2, che sostituisce l’art. 3, comma 3, conferma che alle questure sono preposti dirigenti superiori con funzioni di questore e primi dirigenti per l’espletamento delle funzioni vicarie. La disposizione in esame, altresì, introduce una significativa innovazione per ciò che attiene ai livelli di preposizione all’ufficio di gabinetto, alla divisione polizia anticrimine ed alla divisione polizia amministrativa e sociale, come si è già osservato contestualmente ridenominate in “ufficio”. Viene, infatti, configurato un sistema tale da garantire maggiore flessibilità rispetto a quello esistente, allo scopo di favorire un’adeguata valorizzazione delle nuove qualifiche dirigenziali introdotte dal riordino (vice questore aggiunto e vice questore) e di consentire, allo stesso tempo, la calibrazione dei livelli di eventuale preposizione dirigenziale alle tre articolazioni interne di cui si è detto in base al grado delle criticità ed ai carichi di lavoro espressi dai singoli contesti territoriali, rilevati attraverso il citato sistema di indicatori. Per tale ragione, se, da un lato, in linea di parziale continuità con l’attuale previsione, per l’ufficio di gabinetto, l’ufficio polizia anticrimine e l’ufficio polizia amministrativa e di sicurezza (nuova denominazione data alla divisione polizia amministrativa e sociale) viene stabilita una preposizione in ogni caso dirigenziale, dall’altro, però, si dispone che la qualifica dirigenziale possa variare da vice questore/vice questore aggiunto a primo dirigente, a seconda delle diverse realtà periferiche. La scelta di mantenere per i tre uffici in questione un livello di preposizione in ogni caso dirigenziale è motivata dalla particolare e delicata natura delle funzioni esercitate, diretta espressione delle prerogative dell’Autorità provinciale di pubblica sicurezza, in stretta adesione con quanto previsto dalla Tabella A, allegata al D.P.R. n. 335/82.

L’opzione organizzativa prescelta consente di addivenire ad una riduzione dei posti di funzione per la qualifica di primo dirigente, in stretta adesione alle nuove e più contenute dotazioni organiche di cui alla Tabella A cui si è già fatto riferimento a p. 2 e, al contempo, di procedere alla successiva individuazione, attraverso un decreto del Ministro dell’interno, degli uffici destinati alle nuove qualifiche dirigenziali di vice questore aggiunto e di vice questore, nei limiti delle relative dotazioni organiche, anch’esse, come si è visto, destinate a subire una significativa contrazione.

La lettera b), n. 3, che sostituisce il comma 4 dell’art. 3, mira alla ulteriore valorizzazione del dirigente preposto all’espletamento delle funzioni vicarie, introducendo alcune funzioni proprie di tale figura - che si aggiungono a quelle derivanti da specifiche disposizioni normative o delegate da parte del questore - ed in particolare, la sovrintendenza agli uffici per la gestione delle risorse umane e per le attività di supporto alla funzione, al fine di migliorare il coordinamento di questo delicato settore e l’audit interno, per garantire il monitoraggio della produttività e degli obiettivi assegnati alle singole articolazioni interne.

La lettera b), n. 4, che sostituisce l'attuale comma 5, disciplina l'individuazione dei posti di funzione dirigenziali nell'ambito delle articolazioni interne delle questure. In particolare, si stabilisce che attraverso un decreto del Ministro dell'interno, tenuto conto delle esigenze operative e funzionali e dei carichi di lavoro dei singoli contesti territoriali di riferimento, nel rispetto delle dotazioni organiche previste, si provvederà a definire la qualifica di preposizione in ogni caso dirigenziale, benché variabile da vice questore/vice questore aggiunto a primo dirigente, per i tre uffici di cui al precedente comma 3), lettera b), oltre che ad individuare i posti di funzione dirigenziali in tutti gli uffici interni delle questure, elencati dall'art. 3, comma 2. In estrema sintesi, ai tre uffici di cui al comma 3, lettera b) sarà in ogni caso preposto un dirigente, mentre tale preposizione è solo eventuale per gli altri uffici di cui all'art. 3, comma 2. A tutti i citati uffici, a seconda della complessità e dei carichi di lavoro dei medesimi, potranno essere assegnati funzionari con qualifica dirigenziale in qualità di addetti. Si richiamano, in proposito, le osservazioni già formulate con riguardo alla lettera b), n. 2, con particolare riferimento alle dotazioni organiche.

La lettera b), n. 5 dispone l'abrogazione dell'attuale comma 6 dell'art. 3 (giacché alla disciplina delle questure di sedi di particolare rilevanza viene dedicato il distinto art. 3-bis), mentre la lettera b), n. 6 sostituisce il riferimento al comma 6 (in quanto, appunto, abrogato) oggi contenuto all'interno del comma 7, coerentemente con le previsioni recate dall'art. 3, comma 5 e dal nuovo art. 3-bis. Essa, inoltre, provvede alla ridenominazione dei commissariati, conformemente a quanto già osservato a proposito della lettera a), nn. 1) e 2).

La successiva lettera c) inserisce il nuovo art. 3-bis, scorporando dall'art. 3 la disciplina delle questure di sedi di particolare rilevanza, cui sono preposti dirigenti generali di pubblica sicurezza. In particolare, nelle due distinte Tabelle A e B, allegate al provvedimento, vengono partitamente elencate le 14 questure delle città metropolitane e di quelle ad esse assimilate (Tabella A) e le ulteriori 8 questure di capoluoghi di provincia o di regione (Tabella B).

In proposito, è opportuno evidenziare che la dotazione organica prevista per tale qualifica dalla Tabella A, allegata al D.P.R. n. 335/82 (di cui di seguito si riporta uno stralcio, per pronta consultazione - vd. "Tabella 2"), è stata di recente incrementata da 27 a 32 unità, per effetto del correttivo apportato al decreto legislativo n. 95/2017 con decreto legislativo n. 126/2018. In particolare, l'art. 2, comma 3 del provvedimento da ultimo indicato ha disposto l'abrogazione dell'art. 3-bis, comma 2 del decreto legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410, consentendo di recuperare 5 posizioni fuori ruolo di dirigente generale di pubblica sicurezza.

"Tabella 2"

(Dotazioni organiche e funzioni della qualifica di dirigente generale di pubblica sicurezza)

Decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335			
Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia			
			((Tabella A
Livello di funzione	Qualifica Carriera dei funzionari di polizia	Posti di qualifica e di funzione	FUNZIONE
			Direttore o vice direttore di direzione o ufficio centrale nell'ambito del dipartimento della pubblica sicurezza; questore di sede di

C	Dirigente generale di pubblica sicurezza	32	particolare rilevanza; ispettore generale capo; consigliere ministeriale; dirigente di ispettorato o di ufficio speciale di pubblica sicurezza; direttore della scuola superiore di polizia; direttore della scuola di perfezionamento per le forze di polizia; dirigente di ufficio interregionale per le esigenze di polizia di frontiera di particolare rilevanza.
---	--	----	---

Al fine di delineare il complessivo panorama delle questure di sedi di particolare rilevanza cui sono attualmente preposti dirigenti generali di pubblica sicurezza, occorre sottolineare che l'art. 2, comma 7, del decreto legislativo n. 334/2000, prevedeva che esse venissero individuate, con decreto del Ministro dell'interno, nell'ambito della dotazione organica della qualifica in questione.

Ai sensi di tale disposizione con D.M. del 19 gennaio 2001 sono state individuate le prime 14 sedi di particolare rilevanza (poi, recepite nell'art. 3 del D.P.R. n. 208/2001), mentre, negli anni successivi, sono state individuate ulteriori 6 sedi:

- 1) Catanzaro (D.M. 24 settembre 2009);
- 2) Campobasso (D.M. 23 settembre 2008);
- 3) Perugia (D.M. 5 ottobre 2008);
- 4) L'Aquila (D.M. 18 febbraio 2009);
- 5) Ancona (D.M. 8 marzo 2010);
- 6) Potenza (D.M. 8 marzo 2010).

Pertanto, il numero complessivo delle questure cui sono preposti dirigenti generali è attualmente pari a 20.

Rispetto alla situazione attuale come sopra delineata sotto il profilo normativo e fattuale, con l'articolo 3-bis qui in esame si prevede un primo elenco di 14 questure con sede nelle città metropolitane e nelle sedi ad esse assimilate di cui alla Tabella A, al quale si aggiunge un elenco delle ulteriori sedi di cui alla Tabella B, modificabili al mutare delle esigenze, cristallizzandone, però, il numero massimo, fissato in otto.

Conseguentemente, il totale delle Questure in cui il livello di preposizione è quello di dirigente generale passa dalle attuali 20 (14 + 6) alle previste 22 (14 + 8).

Nel dettaglio, sulla base dell'analisi delle esigenze di ordine e sicurezza pubblica dei territori, delle 8 sedi ulteriori previste dalla Tabella B:

- una coincide con una di quelle di cui ai citati decreti del Ministro dell'interno (Catanzaro);
- cinque vanno a sostituire altrettante sedi (Campobasso, Perugia, L'Aquila, Ancona, Potenza) per le quali è prevista la rimodulazione del livello di preposizione da dirigente generale di pubblica sicurezza a dirigente superiore;
- le due residue sono coperte attingendo, in parte, alle ricordate cinque unità di incremento della dotazione organica della qualifica di dirigente generale di PS.

Dalla disamina fin qui svolta risulta quindi evidente che le posizioni da dirigente generale di pubblica sicurezza necessarie alla copertura delle sedi di particolare rilevanza individuate dall'intervento regolatorio rientrano nella complessiva dotazione organica delle 32 unità, previste per tale qualifica dalla predetta Tabella A, allegata al D.P.R. n. 335/82, come modificata dal d.lgs. n. 126/2018.



Le rimanenti posizioni da dirigente generale di PS, pari a 10 nell'ambito della complessiva dotazione organica di 32 unità, sono destinate allo svolgimento delle ulteriori funzioni previste per la qualifica dalla Tabella A, allegata al D.P.R. n. 335/82, assicurando che non si verificano carenze su posti che - per effetto di disposizioni organizzative dell'amministrazione - devono essere occupati necessariamente da dirigenti generali di PS.

La lettera d) dispone la sostituzione dell'art. 6, al fine di consentire la definizione del progetto di riorganizzazione concernente il settore del supporto tecnico-logistico a livello territoriale. Come si è già osservato, i Servizi Tecnico-Logistici e Patrimoniali saranno soppressi e gli istituendi Centri Infrastrutture si collocheranno in linea orizzontale rispetto alle altre strutture competenti nei diversi settori in cui si articolano le attività di supporto tecnico-logistico sul territorio, parimenti indicate dal nuovo testo dell'art. 6. E', quindi, destinato a scomparire il livello intermedio tra la Direzione Centrale dei Servizi Tecnico-Logistici e della Gestione Patrimoniale e le predette articolazioni territoriali, da essa in futuro direttamente dipendenti per il tramite dei singoli Servizi competenti per materia.

La lettera e) contiene la riformulazione dell'art. 7, rubricato "*Coordinamento sanitario*", il cui attuale disposto determina, di fatto, un'indebita commistione tra i Centri Sanitari Polifunzionali, oggi disciplinati dal D.M. 9.12.1994 ed istituiti nelle città di Milano, Napoli e Palermo ed il coordinamento sanitario, svolto, invece, da dirigenti superiori medici nei sette capoluoghi già sede delle sopresse Direzioni Interregionali della Polizia di Stato. L'obiettivo perseguito sotto il profilo organizzativo è quello di garantire una più efficace e strutturata gestione delle funzioni di coordinamento sanitario dei servizi di assistenza nei confronti degli uffici e reparti dislocati nelle rispettive competenze territoriali, che si rivelano di interesse fondamentale nella pianificazione degli interventi sanitari e nella gestione delle risorse umane e strumentali a livello periferico, specie alla luce delle limitate dotazioni di personale e mezzi degli uffici sanitari in rapporto al relativo carico di lavoro. A tal fine, viene, quindi, prevista l'istituzione di uffici di coordinamento sanitario diretti da dirigenti superiori medici, alle dipendenze della Direzione Centrale di Sanità. In considerazione della prevista soppressione dei Servizi Tecnico-Logistici e Patrimoniali, il supporto logistico per gli uffici di coordinamento sanitario sarà assicurato dagli uffici sanitari provinciali delle questure. In tal modo, sarà possibile recuperare, peraltro, i tre primi dirigenti medici che oggi affiancano i dirigenti superiori medici presso le sedi di Torino, Catania e Napoli e disporre che la sostituzione dei dirigenti superiori medici preposti alle funzioni di coordinamento, in caso di assenza, sia assicurata dai primi dirigenti preposti agli uffici sanitari provinciali. Proprio per questo, si prevede lo spostamento del solo coordinamento sanitario di Padova a Venezia, al fine di poter disporre di un primo dirigente medico presso l'ufficio sanitario provinciale della questura di riferimento.

La lettera g) introduce l'art. 7-ter, che - con riferimento agli uffici di cui agli artt. 6, 7 e 7-bis - opera un mero rinvio alle previsioni di cui agli artt. 8 e 9 per quanto concerne, **rispettivamente**, l'adozione di un decreto del Ministro dell'interno per l'individuazione dei posti di funzione di livello dirigenziale e la definizione degli aspetti di carattere ordinamentale ed organizzativo con decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza.

La lettera h), come già anticipato, riformula parzialmente il comma 5 dell'art. 10, per esigenze di coordinamento con le nuove previsioni di cui all'art. 3-bis (in cui è confluita la disciplina precedentemente recata dall'art. 3, comma 5, il cui richiamo diverrebbe, dunque, inattuale) e con la nuova dotazione organica della qualifica di dirigente generale di pubblica sicurezza, definita dal d.lgs. n. 126/2018.

Appare, quindi, evidente che le disposizioni in esame, concernendo aspetti di carattere ordinamentale ed organizzativo, oltre che in alcuni casi meramente terminologico e limitandosi a

rinvviare all'adozione di successivi provvedimenti, con cui saranno rideterminati i posti di funzione e gli uffici di livello dirigenziale **nell'ambito della dotazione organica di ciascuna qualifica** (anche alla luce delle significative contrazioni previste dalla citata Tabella A, allegata al D.P.R. n. 335/82, per le qualifiche dirigenziali di primo dirigente e di vice questore/vice questore aggiunto) e sarà, altresì, disciplinato l'assetto organizzativo ed individuate le dotazioni di personale e di mezzi delle diverse articolazioni periferiche, non sono idonee a determinare nuovi oneri per le finanze dello Stato.

L'art. 2 reca, poi, la clausola di neutralità finanziaria, prevedendo espressamente che agli adempimenti di cui al regolamento in questione l'Amministrazione della pubblica sicurezza provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

L'art. 3 contiene le disposizioni transitorie e finali, con le quali, oltre ad evidenziare l'intervenuta sostituzione della Tabella A con le nuove Tabelle A, B e C, si precisa che, in attesa dell'adozione dei decreti attuativi del Ministro dell'interno e del Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, di cui all'art. 3, comma 5 e comma 7, all'art. 3-bis, comma 4, ed all'art. 7-ter - per la quale è assegnato un termine di centoventi giorni dall'entrata in vigore del regolamento - l'organizzazione delle articolazioni periferiche resterà disciplinata dalle disposizioni del D.P.R. n. 208/2001, nel testo ora vigente.

Tale disposizione non è, quindi, suscettibile di determinare nuovi o ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.


La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito

lo

POSITIVO

NEGATIVO

Il funzionario Generale dello Stato



13 GIU.2019

ANALISI TECNICO-NORMATIVA (A.T.N.)

(Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 settembre 2008)

Amministrazione proponente: Ministero dell'interno.

Titolo: Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente modifiche al D.P.R. 22 marzo 2001, n. 208, recante regolamento per il riordino della struttura organizzativa delle articolazioni centrali e periferiche dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, a norma dell'articolo 6 della legge 31 marzo 2000, n. 78.

Indicazione del referente dell'amministrazione proponente: Ufficio Affari Legislativi e Relazioni Parlamentari

PARTE I – ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.

Il presente provvedimento normativo introduce alcune modifiche al D.P.R. 22 marzo 2001, n. 208, che disciplina la struttura organizzativa delle articolazioni centrali e periferiche dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, con particolare riferimento agli artt. 3, 6 e 7 dedicati, rispettivamente, alle questure, al supporto tecnico-logistico a livello territoriale ed alle funzioni di coordinamento sanitario e si inserisce all'interno di un più ampio progetto di revisione dell'assetto ordinativo e delle dotazioni organiche delle predette articolazioni, cui il Dipartimento della pubblica sicurezza ha dato avvio già dall'inizio del 2017. In proposito, è opportuno evidenziare che l'attuale organizzazione delle Questure è disciplinata dal decreto del Ministro dell'interno del 16 marzo 1989, mentre il citato art. 3 del D.P.R. n. 208/2001 individua un ordinamento "di massima", nel cui ambito sono previste tre articolazioni interne (ufficio di gabinetto, divisione polizia anticrimine e divisione polizia amministrativa e sociale) alle quali sono preposti primi dirigenti della Polizia di Stato. Inoltre, il comma 3 inserisce nell'ambito di queste ultime, ulteriori articolazioni autonome sotto il profilo della direzione, oltre che dal punto di vista strutturale ed organizzativo, caratterizzate da competenze tra loro eterogenee e difficilmente assimilabili, anche sotto il profilo del coordinamento a livello tecnico-operativo. Tale complessivo assetto risente oggi delle mutate esigenze operative e funzionali che hanno profondamente inciso sul quadro delle priorità rilevanti per l'ordine e la sicurezza pubblica, caratterizzato da nuove esigenze e dall'emergere di criticità significative anche in aree del territorio nazionale in precedenza considerate meno sensibili. E', altresì, necessario tener conto degli effetti prodotti dalla revisione dei ruoli della Polizia di Stato, realizzata dal decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95 (in attuazione della delega di cui all'art. 8, comma 1), lettera a) della legge 7 agosto 2015, n. 124), di recente integrato e modificato dal decreto legislativo 5 ottobre 2018, n. 126, che ha ridotto in misura notevole le complessive dotazioni organiche, anche con specifico riguardo alla carriera dei funzionari, come evidenziato dalla Tabella A, allegata al D.P.R. 24 aprile 1982, n. 335. Per quest'ultima, peraltro, è stato normativamente sancito uno sviluppo dirigenziale attraverso l'individuazione di due nuove qualifiche dirigenziali, vice questore e vice questore aggiunto, cui si accede con le modalità previste dagli artt. 6 e 6-bis del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334. Anche sotto tale profilo, pertanto, si rende necessaria una riconfigurazione dell'assetto ordinativo che, da un lato, consenta di valorizzare adeguatamente la vocazione dirigenziale della carriera dei

funzionari (tenuto conto che, con decreto del Ministro dell'interno dovranno essere individuati anche i posti di funzione per le due nuove qualifiche dirigenziali di cui si è appena detto) e, dall'altro, permetta di ottimizzare l'impiego delle risorse disponibili e di rendere più efficiente il funzionamento degli uffici e della struttura nel suo insieme.

Al fine di delineare un quadro aggiornato dei carichi di lavoro e delle specifiche caratteristiche dei territori, rilevanti sotto il profilo dell'ordine e della sicurezza pubblica, è stato elaborato un sistema di indicatori specifici, sulla base di un modello che unisce elementi già sperimentati presso altri tavoli nell'ambito delle attività di studio in materia di organizzazione e pianificazione curate dal Dipartimento della pubblica sicurezza, ad ulteriori riferimenti che costituiscono il frutto di una nuova ed originale elaborazione. I criteri di rilevamento delle criticità delle singole realtà territoriali, sono poi stati esaminati da esperti dell'ISTAT, con l'obiettivo di verificare la cd. "robustezza" della metodologia di sintesi statistica adottata, attraverso l'utilizzo dell'ormai consolidato metodo "Mazziotta-Pareto-Index" (MPI), che presenta particolari caratteristiche di affidabilità e semplicità di uso e di lettura.

Inoltre, traendo spunto dagli studi maturati in materia di organizzazioni complesse, è stato configurato un modello basato su una più netta distinzione tra una "linea" operativa primaria, cui è affidata la *mission* istituzionale della Polizia di Stato ed una "linea" laterale, cui sono ricollegate le funzioni di supporto. Tale impostazione di metodo si traduce, in concreto, nell'individuazione di una struttura di tipo orizzontale, al cui interno le citate articolazioni, disciplinate dall'art. 3, comma 3, estrapolate dall'ambito delle tre divisioni all'interno del quale erano a suo tempo state ricondotte, assumono piena autonomia sotto il profilo funzionale. Particolare attenzione è stata dedicata alle attività di gestione delle risorse umane e strumentali e di supporto alla funzione, per garantire il cui più efficace coordinamento viene espressamente prevista la diretta sovrintendenza del vice questore con funzioni vicarie. Ciò consentirà, tra l'altro, di evitare inutili duplicazioni di strutture interne che hanno compiti di carattere burocratico e gestionale, razionalizzando le risorse disponibili anche a vantaggio dei servizi operativi, di prevenzione e repressione dei reati e di controllo del territorio.

Con riferimento all'art. 6, l'intervento regolatorio mira ad introdurre una nuova formulazione che tiene conto delle esigenze di complessiva razionalizzazione delle funzioni di supporto tecnico-logistico a livello periferico, cui si correlano aspetti relativi all'articolazione territoriale ed alla rimodulazione dei livelli di preposizione, anche in considerazione delle modifiche derivate dal cd. riordino delle carriere, di cui si è già detto.

Inoltre, si dispone la sostituzione dell'art. 7, al fine di strutturare, attraverso la costituzione di un apposito ufficio, le funzioni di coordinamento sanitario, svolte attualmente sul territorio da dirigenti superiori medici alle dirette dipendenze della Direzione Centrale di Sanità, nelle sette sedi delle sopresse Direzioni Interregionali della Polizia di Stato. Ciò consentirà di evitare possibili confusioni con i compiti attribuiti, invece, ai Centri Sanitari Polifunzionali, ai quali viene dedicato il nuovo art. 7-bis, che - benché attualmente contemplati dal citato art. 7 - rinvengono la propria disciplina nell'art. 2, commi 8 e 9 del D.M. 9 dicembre 1994. E', in tal modo, istituita una più coerente ed organica linea di dipendenza tra centro e periferia, configurando le funzioni di coordinamento sanitario come direttamente dipendenti dalla Direzione Centrale di Sanità ed i Centri Sanitari Polifunzionali come articolazioni periferiche, a loro volta dipendenti dagli uffici di coordinamento sanitario.

In conclusione, si osserva incidentalmente che è stata prevista anche una modifica dell'art. 2, comma 1, lettera a) n. 2 e n. 3) e lettera b), n. 3 e n. 5 del citato D.P.R. In particolare, la

denominazione dei commissariati di pubblica sicurezza è stata coordinata con la Tabella A, allegata al D.P.R. n. 335/82, come modificata dal decreto legislativo n. 95/2017 (che ha sostituito il binomio commissariati di pubblica sicurezza e commissariati, con quello di commissariati distaccati di pubblica sicurezza e commissariati sezionali di pubblica sicurezza). Inoltre, gli uffici di coordinamento sanitario ed i Centri Sanitari Polifunzionali vengono espressamente annoverati tra le strutture sanitarie esistenti sul territorio ed alcune articolazioni dedicate alle citate funzioni di supporto tecnico-logistico sono state ridenominate al fine di garantire maggiore rispondenza alle funzioni in concreto esercitate.

Le misure recate dal presente provvedimento, quindi, in quanto finalizzate ad incidere, da un lato, sull'organizzazione delle questure in senso funzionale al potenziamento dell'efficienza e dell'efficacia dei servizi operativi, oltre che all'ottimizzazione delle risorse ed al coordinamento delle attività di supporto alla funzione e, dall'altro, sulle attività di supporto tecnico-logistico e sulle funzioni di coordinamento sanitario a livello territoriale, si collocano in linea con i principi del programma di governo in materia di ordine e sicurezza pubblica, anche di recente ribaditi attraverso le previsioni del decreto legge 4 ottobre 2018, n. 113 (c.d. decreto "Sicurezza").

2) Analisi del quadro normativo nazionale.

Per ciò che attiene all'ordinamento interno, il quadro normativo di riferimento è rappresentato, a livello generale, dalla legge 31 marzo 2000, n. 78 ed in particolare dall'art. 6, comma 1 con il quale era stata a suo tempo prevista, appunto, l'adozione di un regolamento da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 2 della legge 23 agosto 1988, n. 400, per la determinazione della struttura organizzativa delle articolazioni centrali e periferiche dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, in precedenza individuate dall'art. 31 della legge 1° aprile 1981, n. 121. Conformemente alle previsioni di cui all'art. 6, comma 2 della l. n. 78/2000, l'art. 11 del D.P.R. n. 208/2001, ha disposto l'abrogazione del predetto art. 31, oltre che dell'art. 34 della l. n. 121/81. Attraverso tale intervento, dunque, attese le previsioni di cui all'art. 9 del D.P.R. n. 208/2001, l'ordinamento generale degli uffici e le disposizioni volte a garantirne il buon andamento ed a determinare l'assegnazione delle risorse sono rimessi ad un decreto del Capo della polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza. Con decreto del Ministro dell'interno, invece, sono individuati gli uffici di particolare rilievo e complessità ed i posti di funzione di livello dirigenziale. Ai fini del presente regolamento, rilevano anche le previsioni del novellato decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, per quanto in particolare attiene all'individuazione dei posti di funzione degli appartenenti alla carriera dei funzionari di polizia. Vi è, ancora, da considerare che l'art. 3, comma 4 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, prevede che - con regolamento da adottare ai sensi dell'art. 17, comma 2 della legge 23 agosto 1988, n. 400 - le disposizioni del D.P.R. n. 208/2001 sono modificate, con particolare riferimento alla revisione delle funzioni degli appartenenti alla carriera dei funzionari della Polizia di Stato, disciplinate dall'art. 2 del citato decreto legislativo n. 334/2000, anche in attuazione dell'art. 18, comma 5 del decreto legislativo 7 agosto 2016, n. 177.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e sui regolamenti vigenti.

L'intervento regolatorio modifica ed integra, con tecnica novellistica, solo le disposizioni del citato D.P.R. n. 208/2001.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.

Come già osservato al precedente punto 1), il presente provvedimento contiene unicamente disposizioni di carattere ordinamentale ed organizzativo, che si collocano, peraltro, in linea con i principi sanciti dall'art. 6 della menzionata legge n. 78/2000 e con le previsioni del decreto legislativo n. 334/2000, come modificato per effetto del citato decreto legislativo n. 95/2017, recante la revisione dei ruoli della Polizia di Stato, di recente, a sua volta, integrato e modificato per effetto del cd. "correttivo" di cui al decreto legislativo 5 ottobre 2018, n. 126.

In considerazione di quanto sopra, esso è conforme ai principi di cui all'art. 97 della Costituzione ed alla riserva relativa di legge in esso contenuta.

Inoltre, l'intervento si rivela coerente con i principi di cui all'art. 87 della Costituzione, sul potere regolamentare del Governo.

5) Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle Regioni ordinarie e a Statuto speciale, nonché degli enti locali.

Il presente regolamento riguarda l'assetto organizzativo delle questure, articolazioni periferiche dell'Amministrazione della pubblica sicurezza con funzioni cd. "finali", di cui all'art. 2, comma 1, lettera a) del D.P.R. n. 208/2001, oltre che del settore relativo alle attività di supporto tecnico-logistico a livello territoriale, uffici con funzioni cd. "strumentali e di supporto", di cui all'art. 2, comma 1, lettera b) n. 5. Si prevede, inoltre, la ridefinizione delle funzioni di coordinamento sanitario dei servizi di assistenza nei confronti degli uffici e reparti territoriali, svolte da dirigenti superiori medici che dipendono direttamente dalla Direzione Centrale di Sanità.

Esso rientra, pertanto, nelle materie di cui all'art. 117, comma secondo, lettera h), riservate alla legislazione esclusiva dello stato e non incide, dunque, su profili di competenza delle Autorità regionali o locali.

6) Verifica delle compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'art. 118, comma 1, della Costituzione.

Poiché l'intervento regolatorio concerne unicamente aspetti di carattere organizzativo dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, istituzione statale preposta alle funzioni di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica ai sensi dell'art. 2 della legge n. 121/81, esso non può essere devoluto alla competenza normativa delle Regioni o degli Enti locali. In conseguenza di quanto sopra, deve ritenersi soddisfatto il principio di sussidiarietà di cui all'art. 118, comma primo della Costituzione.

7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione della possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.

Il provvedimento non opera rilegificazioni di disposizioni o materie ed è, quindi, adottabile nella forma del regolamento, tipico strumento di organizzazione della pubblica amministrazione, nel caso di specie – oltretutto – indicato da una specifica disposizione di legge (art. 6 della legge n. 78/2000). Peraltro, come si è visto, l'articolo 3, comma 4, lettera b) del decreto legislativo n. 95/2017 prevede proprio l'adozione di un regolamento di modifica del D.P.R. n. 208/2001 con

particolare riferimento alla revisione delle funzioni degli appartenenti alla carriera dei funzionari della Polizia di Stato, di cui all'art. 2 del decreto legislativo n. 334/2000.

8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.

Non risulta che l'assetto ordinativo delle questure, articolazioni periferiche dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, oltre che l'organizzazione delle funzioni di supporto tecnico-logistico e di quelle di coordinamento sanitario svolte sul territorio, siano oggetto – direttamente o indirettamente – di iniziative normative *in itinere*.

9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di incostituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

L'interpretazione a tenore della quale in materia di organizzazione degli uffici pubblici l'art. 97 della Costituzione prevede una riserva relativa di legge, è confermata da un consolidato orientamento della giurisprudenza costituzionale, che è possibile rinvenire in alcune delle più recenti sentenze rese sull'argomento, tra cui: n. 102/1989, n. 333/1993 e n. 59/1997.

Inoltre, per quanto concerne la portata del principio di sussidiarietà, le sentenze n. 303/2003, n. 6/2004 e n. 12/2004 fissano i presupposti che determinano l'allocazione delle funzioni ai livelli di governo superiori, per garantirne una più adeguata ed efficiente esplicazione.

Infine, sulla materia in argomento non risultano pendenti giudizi di legittimità costituzionale.

PARTE II – CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

1) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.

L'Unione Europea ha progressivamente assunto un atteggiamento caratterizzato da crescenti livelli di proattività e coinvolgimento in materia di sicurezza, come evidenziato anche dal Trattato di Lisbona del 2009. Nel tempo, del resto, essa si è dovuta confrontare con sfide globali, che hanno richiesto un approccio condiviso ai grandi temi della sicurezza, evidenziando gli indissolubili legami tra politiche dell'Unione e politiche degli Stati membri.

Tuttavia, il rispetto della Sovranità e dell'autonomia di questi ultimi nella definizione degli aspetti organizzativi degli apparati di *law enforcement* non è mai stato messo in discussione dal diritto dei Trattati e da quello derivato dell'Unione Europea.

Emerge, quindi, come l'intervento regolatorio non tocchi materie da ritenersi "comunitarizzate".

2) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano procedure di infrazione avviate dalla Commissione europea sulle materie oggetto del presente intervento.

3) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.

Non si rinvencono atti o impegni di diritto internazionale sui quali i contenuti dell'intervento regolatorio possano incidere, atteso che esso concerne materie riservate all'ambito organizzativo di esclusiva pertinenza statale.

4) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.

Non si rinvencono pronunce rilevanti della Corte di Giustizia delle Comunità Europee relative alla materia oggetto dell'intervento regolatorio.

5) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'Uomo sul medesimo o analogo oggetto.

Non si rinvencono pronunce rilevanti della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo nella materia oggetto dell'intervento regolatorio.

6) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.

Non si rinvencono indicazioni nella legislazione vigente in altri Paesi dell'Unione Europea utili o comunque rilevanti ai fini del presente provvedimento, considerato che esso attiene prevalentemente ad aspetti specifici relativi all'assetto ordinativo delle questure, articolazioni periferiche dell'Amministrazione della pubblica sicurezza con funzioni cd. "finali" e, dunque, all'organizzazione ed alla cornice strutturale di una delle principali componenti del "sistema di pubblica sicurezza" nazionale.

Si tratta di materia che coinvolge opzioni inerenti alle particolari esigenze dei singoli contesti statuali che mal si prestano ad essere esportate in ambiti ulteriori, contraddistinti da diverse caratteristiche delle priorità rilevanti in materia di ordine e di sicurezza pubblica e da assetti eterogenei degli apparati di *law enforcement*.

PARTE III – ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità e della coerenza con quelle già in uso.

Il provvedimento non introduce nuove definizioni normative.

Esso si limita a prevedere una riarticolazione di preesistenti uffici interni delle questure ed una riorganizzazione delle funzioni di supporto tecnico-logistico in ambito territoriale, prevedendo, inoltre, la ridefinizione delle funzioni di coordinamento sanitario svolte sul territorio da dirigenti superiori medici alle dipendenze della Direzione Centrale di Sanità. Introduce, altresì, la possibilità di livelli di preposizione dirigenziale differenziata alle singole articolazioni interne delle questure,

da individuare sulla base delle reali esigenze operative e funzionali dei diversi contesti di riferimento. L'intervento regolatorio provvede, altresì, alla ridenominazione della "divisione polizia amministrativa e sociale" in "ufficio polizia amministrativa e di sicurezza", che meglio si attaglia alla individuazione della *mission* istituzionale affidata a tale articolazione interna.

Si precisa, tuttavia, che tale nuova denominazione non ha natura di norma definitoria, al pari, del resto, della ridenominazione delle zone telecomunicazioni in "centri per le tecnologie dell'informazione e della comunicazione".

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.

E' stata verificata la correttezza dei riferimenti ad altri testi normativi (di rango primario o regolamentare), contenuti nel preambolo e nell'articolato del provvedimento.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.

Il provvedimento si compone di 3 articoli.

L'art. 1, suddiviso in lettere dalla a) alla h), apporta modifiche agli artt. 2, 3, 6, 7 e 10 del D.P.R. n. 208/2001 con la tecnica della novella ed introduce i nuovi artt. 3-*bis*, 7-*bis* e 7-*ter*. In particolare, la lettera c) introduce il nuovo art. 3-*bis*, attraverso il quale si è preferito disciplinare - con una disposizione autonoma, piuttosto che con diversi commi del medesimo articolo 3 - le questure di sedi di particolare rilevanza. La lettera d) dispone la sostituzione dell'art. 6, dedicato alle funzioni di supporto tecnico-logistico a livello territoriale. La lettera e) sostituisce l'art. 7, al fine di addivenire ad una più chiara definizione delle funzioni di coordinamento sanitario a livello provinciale e la lettera f) introduce il nuovo art. 7-*bis*, dedicato ai Centri Sanitari Polifunzionali, articolazioni territoriali con compiti di accertamento diagnostico, - anche specialistico - e strumentale, per la valutazione della salubrità dei luoghi di lavoro, oltre che i tipo statistico-epidemiologico, nelle materie di competenza. La lettera g), infine, introduce l'art. 7-*ter*, disposizione di mero rinvio alle previsioni di cui agli artt. 8 e 9, per quanto concerne la costituzione, l'ordinamento e l'organizzazione degli uffici di cui agli artt. 6, 7 e 7-*bis*.

L'art. 2 contiene la clausola di invarianza finanziaria, mentre l'art. 3 è dedicato alle disposizioni finali.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

Il provvedimento non contiene disposizioni suscettibili di dar luogo ad effetti abrogativi impliciti.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

Il provvedimento non contiene disposizioni ad effetto retroattivo o di natura interpretativa o comunque capaci di far rivivere disposizioni abrogate.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto anche a carattere integrativo o correttivo.

Non si rinviene l'esistenza di deleghe legislative "aperte" riguardanti la specifica materia oggetto dell'intervento regolatorio.

7) Indicazioni degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.

Le modifiche organizzative previste dal presente intervento regolatorio troveranno piena attuazione attraverso l'adozione dei necessari decreti del Ministro dell'interno, con cui saranno individuate le questure di sedi particolare rilevanza e saranno definiti gli uffici di livello dirigenziale nell'ambito delle articolazioni periferiche dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, nonché dei decreti del Capo della polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza, recanti l'ordinamento generale degli uffici, le disposizioni generali per assicurarne il buon andamento e l'assegnazione delle risorse.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto Nazionale di Statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.

Al fine di valutare la necessità dell'intervento regolatorio e del monitoraggio della sua attuazione si farà ricorso alle elaborazioni e ai riepiloghi delle attività che il Dipartimento della Pubblica Sicurezza produce periodicamente.



Ministero dell'Interno

UFFICIO AFFARI LEGISLATIVI E RELAZIONI PARLAMENTARI

N. 46/A2019-000175/II

ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI
MINISTRI

Dipartimento per gli Affari Giuridici e Legislativi

ROMA

OGGETTO: Dichiarazione della sussistenza delle cause di esclusione dall'Analisi dell'Impatto della Regolamentazione (AIR), ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera c) e h) del D.P.C.M. 15 settembre 2017, n. 169.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente "Modifiche al d.P.R. 22 marzo 2001, n. 208" recante "Regolamento per il riordino della struttura organizzativa delle articolazioni centrali e periferiche dell'Amministrazione della pubblica sicurezza a norma dell'articolo 6 della legge 31 marzo 2000, n. 78"

Preliminarmente, si rappresenta che lo schema di regolamento in oggetto si inserisce nell'ambito di un più generale progetto di riorganizzazione avviato sia a livello centrale, relativamente all'assetto strutturale del Dipartimento della pubblica sicurezza, sia con riguardo alle articolazioni territoriali dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, anche in considerazione delle esigenze scaturite dalla progressiva attuazione delle nuove disposizioni in materia di revisione dei ruoli della Polizia di Stato, di cui al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95.

Per quanto concerne, in particolare, le articolazioni periferiche, l'art. 3, comma 4, lettera b) del citato decreto legislativo ha previsto l'adozione di un apposito regolamento al fine di apportare al D.P.R. n. 208/2001 le variazioni necessarie con specifico riferimento alla revisione delle funzioni del personale della carriera dei funzionari, di cui all'art. 2 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334 (come modificato, appunto, per effetto del riordino).

In considerazione di quanto sopra, l'intervento normativo in oggetto interviene, con la tecnica della novella, sull'assetto organizzativo delle Questure, attualmente disciplinato dall'art. 3 del menzionato d.P.R. n. 208/2001, e prevede altresì una rimodulazione degli artt. 2 e 6 del regolamento vigente per quanto concerne le attività di supporto tecnico-logistico a livello territoriale, con l'obiettivo di allineare l'organizzazione tenendo conto della revisione dell'assetto ordinativo delle pertinenti Direzioni centrali. Lo schema modifica inoltre l'articolo 7 con l'obiettivo di definire correttamente le funzioni di coordinamento sanitario e la titolarità delle medesime.

L'intervento regolatorio in questione, pertanto, mira a consentire una compiuta articolazione delle funzioni dirigenziali sul territorio ed un più efficiente funzionamento delle



Ministero dell'Interno

UFFICIO AFFARI LEGISLATIVI E RELAZIONI PARLAMENTARI

strutture, anche attraverso specifiche misure organizzative che introducono, nell'ambito delle Questure, una chiara demarcazione tra "linea" operativa primaria - cui è affidata la cura della mission istituzionale della Polizia di Stato - e "linea" laterale di supporto - per un miglior coordinamento delle funzioni di supporto logistico, informatico, amministrativo-contabile, nonché relative alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro.

Ciò premesso, considerato che il provvedimento riscrive l'intero assetto organizzativo delle Questure si ritiene che le disposizioni in esso contenute incidano direttamente "su interessi fondamentali in materia di sicurezza interna dello Stato".

L'elaborazione delle nuove disposizioni è il risultato di un articolato lavoro di analisi che ha identificato, per ciascun contesto geografico, l'entità e l'evoluzione dei fenomeni suscettibili di incidere sull'ordine e la sicurezza pubblica e sulla base del quale sono stati costruiti i differenziati, futuri regimi organizzativi delle Questure.

La redazione della relazione AIR, nei termini richiesti dal D.P.C.M. n. 169/2017 e dalla discendente Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 10 aprile di quest'anno, implicherebbe necessariamente dare conto di questo studio.

Non sfuggono le evidenti ricadute che da ciò potrebbero derivare in termini anche di disvelamento degli organici e dei settori sui quali si è ritenuto di effettuare mirati potenziamenti per l'innalzamento dell'attività di prevenzione e di contrasto.

Queste considerazioni inducono a concludere che le disposizioni destinate ad essere contenute nello schema di regolamento volto a modificare il D.P.R. n. 208/2001 rientrino nella clausola di esclusione dall'AIR di cui all'art. 6, comma 1), lettera c) del citato D.P.C.M. n. 169/2017.

La natura organizzatoria del provvedimento, relativa all'articolazione dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, fa inoltre ritenere che per esso possa essere invocata anche l'ulteriore ipotesi di esclusione dall'AIR di cui all'articolo 6, comma 1, lettera h), del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 settembre 2017, n. 169.

Roma, 9 maggio 2019

Il dirigente dell'Ufficio responsabile
per le attività AIR e VIR

Sabina Aprete

10 MAG 2019

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO
Marco Valentini

mezzanotte

VISTO

Il Capo del Dipartimento per
gli Affari giuridici e legislativi
della Presidenza del Consiglio dei Ministri

[Signature]